Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 9 settembre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 aprile 1981.

Integrazione al decreto ministeriale 30 luglio 1980 riguardante la gradazione normale dei vini prodotti nella campagna 1978.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1980, con il quale è stata fissata la gradazione normale dei vini prodotti nella campagna vendemmiale 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 6 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di integrare il provvedimento in questione con i dati relativi alle province di Taranto e Lecce;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 30 luglio 1980, concernente la gradazione normale dei vini prodotti nella campagna vendemmiale 1978, sotto la voce regionale « Puglie » sono aggiunte le seguenti province:

Lecce . . . . 12°,5
Taranto . . . . 13°

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(5300)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 giugno 1981.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma complessiva di L. 188.345.417, pari ai rientri per l'anno finanziario 1980 del fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni per il miglioramento fondiario nel Mezzogiorno di cui alla legge n. 1208/51.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1208, che istituisce un fondo speciale per la concessione di anticipazioni di miglioramento agli istituti di credito agrario, autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta legge numero 1208, che costituisce presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, il quale dispone, all'art. 110, la soppressione del fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno, ex legge n. 1208/51;

Visti i decreti del Ministro del tesoro numeri 176763 e 176767, in data 15 dicembre 1980, che incrementano il fondo regionale di sviluppo per il 1980 complessivamente di L. 188.345.417, pari ai rientri del fondo di rotazione, di cui sopra;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, in data 26 febbraio 1981;

Vista la delibera CIPE del 21-27 maggio 1981;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano è assegnata, per le finalità esposte in premessa, la somma di L. 188.345.417, che viene ripartita come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in lire)
Trento	1.766.637
Bolzano	2.003.577
Valle d'Aosta	2.503.073
Piemonte	8.242.127
Lombardia	12.495.105
Veneto	7.850.052
Friuli-Venezia Giulia	3.663.227
Liguria	4.232.354
Emilia-Romagna	7.897.075
Toscana	6.965.135
Umbria	3.923.020
Marche	5.030.732
Lazio	9.783.306
Abruzzo	8.635.144
Molise	6.301.258
Campania	23.874.098
Puglia	18.210.384
Basilicata	8.327.448
Calabria	13.515.398
Sicilia	22.459.802
Sardegna	10.666.465
Totale	188.345.417

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 330

(5251)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° luglio 1981, n. **498.**

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lucca ad accettare due donazioni.

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, la Cassa di risparmio di Lucca viene autorizzata ad accettare due donazioni disposte dal prof. Giulio Ansaldi.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1981
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 351

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2370/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo.

Pubblicati nel n. L 236 *del* 21 *agosto* 1981.

(228/C)

Regolamento (CEE) n. 2371/81 della commissione, del 18 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2372/81 della commissione, del 18 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2373/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 2374/81 della commissione, del 13 agosto 1981, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 2375/81 della commissione, del 14 agosto 1981, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 2376/81 della commissione, del 18 agosto 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di uve da tavola originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2377/81 della commissione, del 17 agosto 1981, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2049/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile.

Regolamento (CEE) n. 2378/81 della commissione, del 18 agosto 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2379/81 della commissione, del 18 agosto 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2380/81 della commissione, del 18 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2381/81 della commissione, del 18 agosto 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2382/81 della commissione, del 18 agosto 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Pubblicati nel n. L 233 *del* 19 *agosto* 1981.

(229/C)

Regolamento (CEE) n. 2383/81 della commissione, del 19 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2384/81 della commissione, del 19 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2385/81 della commissione, del 19 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2386/81 della commissione, del 19 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2387/81 della commissione, del 19 agosto 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2388/81 della commissione, del 19 agosto 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 2389/81 della commissione, del 14 agosto 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 2390/81 della commissione, del 19 agosto 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 818/80 della commissione, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili alla importazione di funghi di coltivazione in salamoia.

Regolamento (CEE) n. 2391/81 della commissione, del 19 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 234 *del* 20 *agosto* 1981.

(230/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 4 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1213,050	1213,050	1212,90	1213,050	1213 —	1216 —	1212,950	1213,050	1213,050	1213,05
Dollaro canadese	1013,200	1013,200	1013 —	1013,200	1013,25	1013,20	1013 —	1013,200	1013,200	1013,20
Marco germanico	501,480	501,480	501,25	501,480	501,40	500,40	501,550	501,480	501,480	501,45
Fiorino olandese	451,700	451,700	451,50	451,700	451,65	451,65	451,500	451,700	451,700	451,70
Franco belga	30,608	30,608	30,58	30,608	30,60	30,40	30,615	30,608	30,608	30,60
Franco francese	209,090	209,090	208,90	209,090	208,75	208,75	209 —	209,090	209,090	209,08
Lira sterlina	2237,500	2237,500	2240 —	2237,500	2238 —	2219 —	2236,600	2237,500	2237,500	2237,50
Lira irlandese	1827,500	1827,500	1827 —	1827,500	1828 —	—	1827 —	1827,500	1827,500	—
Corona danese	160,290	160,290	160,30	160,290	160,30	160,30	160,400	160,290	160,290	160,25
Corona norvegese	200,410	200,410	200,50	200,410	200,40	200,40	200,270	200,410	200,410	200,40
Corona svedese	233,400	233,400	233,40	233,400	233,40	233,40	233,510	233,400	233,400	233,40
Franco svizzero	577,190	577,190	578,53	577,190	578 —	577,90	577,550	577,190	577,190	577,15
Scellino austriaco	71,406	71,406	71,40	71,406	71,45	71,45	71,480	71,406	71,406	71,40
Escudo portoghese	18,400	18,400	18,50	18,400	18,50	18,40	18,500	18,400	18,400	18,40
Peseta spagnola	12,476	12,476	12,46	12,476	12,45	12,45	12,450	12,476	12,476	12,47
Yen giapponese	5,270	5,270	5,27	5,270	5,25	5,26	5,290	5,270	5,270	5,25

Media dei titoli del 4 settembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,850
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,275
» 5,50 % » » 1968-83	83,900
» 5,50 % » » 1969-84	80,350
» 6 % » » 1970-85	76,875
» 6 % » » 1971-86	70,525
» 6 % » » 1972-87	70,925
» 9 % » » 1975-90	70,800
» 9 % » » 1976-91	72,650
» 10 % » » 1977-92	78,375
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,175
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,600
» » » » 1-12-1979/81	99,425
» » » » 1- 1-1980/82	99,200
» » » » 1- 3-1980/82	98,750
» » » » 1- 5-1979/82	98,250
» » » » 1- 5-1980/82	97,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	97,925
» » » » 1- 7-1979/82	98,075
» » » » 1- 7-1980/82	98,325
» » » » 1- 8-1980/82	98,400
» » » » 1-10-1979/82	97,925
» » » » 1-10-1980/82	97,400
» » » » 1-12-1980/82	97,700
» » » » 1- 1-1980/83	98,200
» » » » 1-10-1980/83	98,600
» » » » 1- 3-1981/84	97,350
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	92,100
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,200
» » » 12 % 1- 4-1982	95,475
» » » 15 % 1- 1-1983	94,225
» » » 12 % 1-10-1983	86,100
» » » 12 % 1- 1-1984	84,325
» » » 12 % 1- 4-1984	84,200
» » » 12 % 1-10-1984	82,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1213 —
Dollaro canadese	1013,100
Marco germanico	501,515
Fiorino olandese	451,600
Franco belga	30,611
Franco francese	209,045
Lira sterlina	2237,050
Lira irlandese	1827,250
Corona danese	160,345
Corona norvegese	200,340
Corona svedese	233,455
Franco svizzero	577,370
Scellino austriaco	71,443
Escudo portoghese	18,450
Peseta spagnola	12,463
Yen giapponese	5,280

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 28 agosto 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

(5312)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 agosto 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Diana, con sede in Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 settembre 1980 al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa vendite, sede di Milano e unità e centri vendite nazionali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Formia (Latina), è prolungata al 4 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sarmetal, con stabilimento in Ponticelli-Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Business Equipment INC di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 febbraio 1981 al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Derbigum di Pomezia (Roma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 gennaio 1979 al 12 luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lioprodotti di Pomezia (Roma) è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Augustea Pack di Roma è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Orfeo, con sede in Premialcuore (Forlì) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1980 all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5355)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici nel novembre 1980 e del febbraio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981, il CIPE ha approvato il programma di interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nel corrente anno 1981, presentato dalla regione Campania, comportante oneri per lire 344.000 milioni.

La somma occorrente per la sua realizzazione è ripartita come segue:

a) *assegnazione di cui alla riserva del 30% per le aree disastrate*:	Milioni
comuni disastrati (per interventi previsti dagli articoli 9, 10 e 65 della legge n. 219/81 a cui destinare il 50% degli importi complessivi, ed interventi in opere di edilizia scolastica, opere pubbliche, opere di urbanizzazione, strumenti urbanistici per il rimanente 50%)	212.000
comunità montana « alta Irpinia »	1.000
comunità montana « alto e medio Sele »	1.000
comunità montana « Irno »	1.000
comunità montana « Tanagro »	1.000
comunità montana « Terminio-Cervialto »	1.000
Regione Campania, per interventi ex art. 8, lettera *g*) della legge n. 219/81	4.440
Regione Campania, per interventi relativi al ripristino di beni culturali	1.350
Amministrazione provinciale di Avellino (di cui 15% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	6.210
Amministrazione provinciale di Salerno (di cui il 15% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	5.000
Totale area disastrata	234.000

b) *Assegnazioni relative ad altri interventi*:	
Regione Campania, per esigenze di cui all'art. 60 della legge n. 219/81	6.002
Regione Campania, per interventi ex art. 8, lettera *g*) della legge n. 219/81	36.000
Regione Campania, per interventi relativi al ripristino di beni culturali	9.811
Amministrazione provinciale di Napoli (di cui il 60% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	11.500
Amministrazione provinciale di Avellino (di cui il 10% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	5.817
Amministrazione provinciale di Salerno (di cui il 10% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	6.000
Amministrazione provinciale di Caserta (di cui il 20% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	2.500
Amministrazione provinciale di Benevento (di cui il 10% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	3.000
Totale altri interventi	80.000

c) *Assegnazioni a comuni per interventi urgenti degli Enti ospedalieri*:	Milioni
Comune di San Angelo dei Lombardi	14.000
Comune di Ariano Irpino	4.000
Comune di Solofra	4.000
Comune di Monteforte Irpino	4.000
Comune di Oliveto Citra	4.000
Totale interventi enti ospedalieri	30.000
Totale interventi a), b) *e* c)	344.000

Gli interventi di cui al programma predetto dovranno essere coordinati con quelli del commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1980 e delle amministrazioni statali.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981, il CIPE ha approvato il programma di interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nel corrente anno 1981, presentato dalla regione Basilicata e comportante oneri per lire 200.000 milioni. La somma occorrente per la sua realizzazione è ripartita tra i soggetti interessati come dal programma stesso.

Gli interventi di cui al programma predetto dovranno essere coordinati con quelli del commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1980 e delle amministrazioni statali.

(5353)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « Elettromeccanica Ettore Mascherpa », con sede in Milano e stabilimento in Settala.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 40.696.000, dovuto dalla S.r.l. Elettromeccanica Ettore Mascherpa, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Milano è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5295)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Sudelettra impianti elettrici, in Macchia di Ferrandina

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 97.805.115, dovuto dalla S.n.c. Sudelettra impianti elettrici, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Matera è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5296)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Saad Company of Italy, in Anagni

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 72.200.260, dovuto dalla S.p.a. Saad Company of Italy, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Frosinone è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5291)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Monza

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 la riscossione del carico tributario di L. 170.627.997, dovuto dal comune di Monza, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repub blica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni mobili e strumentali del sopramenzionato comune. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(5297)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade, 6 % a premi s.s. Ferrovie dello Stato, 6 % s.s. Ferrovie dello Stato, 6 % s.s. Interventi statali, 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade, 7 % s.s. Ferrovie dello Stato, 7 % s.s. Interventi statali, 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade, 9 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade, 9 % s.s. Interventi statali, 10 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade, 10 % s.s. Interventi statali decennale, 10 % s.s. Interventi statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1981, alla pag. 5656, prima colonna, rigo 45°, dove è scritto: «per complessivo valore nominale di L. 1.27 .000.000», leggasi: «per il complessivo valore nominale di L. 1.276.000.000».

(5324)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 9 settembre 1981, n. **2636**.

Protocollo d'intesa per la determinazione concordata dei prezzi di vendita al pubblico di prodotti alimentari di largo consumo.

Ai signori presidenti delle giunte regionali
Ai signori presidenti delle giunte provinciali
Ai signori sindaci
Alla Confederazione generale dell'industria italiana
Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali ausiliarie del turismo
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Associazione generale cooperative italiane
All'Istituto per la ricostruzione industriale
All'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera
Alla Società meridionale finanziaria
Al sig. presidente dell'Unione italiana camere di commercio
Ai signori presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
All'Istituto centrale di statistica
All'Istituto per le ricerche e le informazioni di Mercato e per la valorizzazione della produzione agricola
Alla RAI - Radio televisione italiana

e p.c.

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto
Al Ministero delle partecipazioni statali - Gabinetto
Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Gabinetto
Al Ministero dell'interno - Gabinetto

1. Nel quadro dell'impegno del Governo teso ad ottenere un deciso rallentamento della dinamica inflazionistica e della sua azione rivolta al contenimento di tutti i costi di produzione, il 3 settembre u. s. è stato raggiunto presso questo Ministero, tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei produttori, dei commercianti e della cooperazione, un accordo di autodisciplina dei prezzi di vendita al pubblico di una serie di prodotti alimentari di più largo consumo, elencati nel «protocollo d'intesa» che si trasmette in allegato (allegato 1).

Si tratta di un'iniziativa di segno nuovo e totalmente diverso rispetto a episodici interventi autoritativi del passato, che non rinnega la fisiologica dinamica del mercato, propria di una libera economia, ma intende prevenire e scoraggiare sul nascere spinte al rialzo dei prezzi aventi natura speculativa ovvero generate da tentativi di alcuni operatori che, scontando psicologicamente ipotizzati futuri aumenti, finiscono per divenire, per la concatenazione che ne consegue, autonomi fattori di incentivazione della spirale inflazionistica.

L'importanza di un esperimento di tal sorta, fondato sul consenso e sul senso di responsabilità delle categorie interessate, è tale da riverberarsi anche al di là del pur rilevante oggetto dell'accordo, giungendo a saldare i propositi degli operatori economici con le esigenze generali della nostra economia in questo momento e con aspirazioni vivamente sentite dall'opinione pubblica.

Naturalmente, la validità dell'esperimento dipenderà dai suoi risultati. E' dunque determinante ch'esso trovi integrale e convinta applicazione. A tal fine si confida nella collaborazione di tutti gli organi pubblici cointeressati (presidenti delle regioni e delle province, sindaci, presidenti delle camere di commercio, ISTAT, IRVAM, comitati provinciali prezzi etc.) nonché, fondamentalmente, nel coerente impegno delle organizzazioni firmatarie (Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Lega delle cooperative, Confcooperative, Associazione generale cooperative italiane e le rappresentanze delle aziende a partecipazione statale) ad operare, attraverso le proprie strutture e articolazioni centrali e periferiche, af-

finché tutti gli operatori economici aderenti si adoperino per il raggiungimento del fine perseguito, adeguando il proprio comportamento a quanto pattuito.

2. Particolarmente impegnativo è il compito che il « protocollo d'intesa » affida ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i quali potranno trovare assistenza nella loro Unione nazionale, la quale si organizzerà immediatamente per costituire un centro di scambio di informazioni, di collegamento e di supporto tecnico. Sulle camere di commercio è caduta la scelta, per concorde indicazione delle organizzazioni di categoria, in considerazione delle plurime qualificazioni che caratterizzano gli enti camerali per il fatto che i loro organi amministrativi sono espressione delle categorie economiche a livello provinciale, per la competenza ed esperienza che in materia di prezzi tali enti hanno in dipendenza dell'attività di rilevazione da essi curata, nonché per l'intrinseco collegamento esistente, nella maggior parte dei casi, tra gli enti camerali e i comitati provinciali dei prezzi.

Spetta, in primo luogo, ai presidenti delle camere di commercio promuovere e agevolare la definizione degli accordi provinciali previsti nell'art. 1 del « protocollo di intesa » per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico più diffusamente praticati, nell'ambito provinciale, dei prodotti elencati nell'articolo stesso. Alla formazione di tali accordi concorreranno le organizzazioni, più rappresentative nella provincia, della produzione, del commercio all'ingrosso ed al minuto e della cooperazione, facenti capo alle associazioni firmatarie dell'accordo nazionale.

Per la produzione, peraltro, in considerazione della particolarità della sua articolazione strutturale, concorreranno alla formazione degli accordi provinciali i rappresentanti delle seguenti organizzazioni nazionali di categoria:

Associazione degli industriali delle conserve animali (A.I.C.A.);

Associazione degli industriali mugnai e pastai d'Italia;

Associazione italiana dell'industria olearia (ASSITOL);

Associazione italiana industriali prodotti alimentari (A.I.I.P.A.);

Associazione italiana lattiero-casearia;

Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (A.N.I.C.A.V.);

Unione industriali pastai italiani (U.N.I.P.I.);

Unione italiana della industria risiera.

I presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura avranno cura di assicurarsi che i prezzi determinati con gli accordi provinciali contemplino effettivamente i tipi, comunemente venduti nella provincia, dei prodotti indicati nell'elenco riportato nell'art. 1 del « protocollo d'intesa », attenendosi agli indirizzi appresso precisati.

Essi svolgeranno, ove necessario, un'azione che agevoli l'intesa tra le categorie, avvalendosi delle cognizioni e informazioni possedute dagli uffici camerali.

Il modo in cui i presidenti delle camere di commercio espleteranno tale compito sarà essenziale per l'attuazione degli impegni assunti dalle categorie con la firma del « protocollo d'intesa ».

Nell'eventualità — che vorrei quanto meno eticamente escludere — in cui, malgrado ogni sforzo, l'accordo non venisse raggiunto entro il 15 settembre p.v., i presidenti delle camere di commercio provvederanno a darne tempestiva comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'esatta individuazione dei prodotti compresi nell'elenco sopra citato, si precisa che qualora la dizione del prodotto corrisponda a quella usata in una norma di legge in vigore è ad essa che va fatto riferimento.

Così, ad esempio, per pane confezionato con farina 0 (n. 1 dell'elenco) occorre fare riferimento al pane indicato all'art. 17, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580; per pasta alimentare secca di semola di grano duro (n. 4 dell'elenco) occorre fare riferimento al prodotto indicato all'art. 28 e all'art. 29 della legge 4 luglio 1967, n. 580; per riso lavorato comune o originario occorre far riferimento alla legge 18 marzo 1958, n. 325 e al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963; per l'olio di oliva (n. 6 dell'elenco) deve farsi riferimento all'art. 3 della legge 13 novembre 1960, n. 1407; per l'olio di semi vari (n. 7 dell'elenco) deve aversi riguardo alla definizione contenuta nell'art. 1, secondo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 35; per il burro (n. 8 dell'elenco) occorre far riferimento all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; per la margarina destinata al consumo diretto (n. 9 dell'elenco) deve aversi riguardo alla definizione contenuta nell'articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316; per formaggi grana, provolone, gorgonzola (numeri 10, 11 e 12 dell'elenco) occorre fare riferimento alle definizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269; per prosciutto crudo (n. 15 dell'elenco), qualora si tratti del prosciutto di Parma o del prosciutto di San Daniele del Friuli, occorre fare riferimento alle leggi 4 luglio 1970, n. 506 e n. 507 rispettivamente; per i pomodori pelati tipo « Roma » normali (n. 16 dell'elenco) occorre riferirsi al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428; per i prodotti alimentari surgelati (n. 19 dell'elenco) e verdure ed ortaggi in confezione, surgelati, (n. 20 dell'elenco) occorre riferirsi alla legge 27 gennaio 1968, n. 32 e relativi decreti ministeriali di applicazione.

Ove manchi una definizione o un preciso riferimento normativo occorre fare ricorso alla definizione accolta nella pratica commerciale corrente.

Dei tipi di prodotti rientranti nella definizione così ottenuta devono formare oggetto degli accordi da raggiungere in sede provinciale i prezzi dei tipi di prodotto (anche più di uno) comunemente venduti nella provincia, prendendo anche in considerazione i tipi che risultano maggiormente consumati secondo le rilevazioni effettuate mensilmente per la determinazione degli indici dei prezzi.

Per i casi nei quali non siano specificate nell'elenco previsto dal « protocollo d'intesa » le quantità alle quali debbono riferirsi i prezzi da determinare con i listini provinciali, per i prodotti venduti sfusi le unità di misura di riferimento sono il litro o il chilogrammo, per i casi di prodotti preconfezionati (esempio: latte, burro, margarina, etc.) devono essere determinati i prezzi delle confezioni di uso più corrente.

I prezzi da determinare sono quelli di vendita al pubblico, cioè al dettaglio, più diffusamente praticati.

Al riguardo va sottolineato che il prezzo deve essere determinato per prodotto o per tipo di prodotto (da

specificare, tutte le volte che è necessario, con chiarezza), prescindendo da qualsiasi riferimento alla marca. Come si è detto, il prodotto o tipo di prodotto considerato deve essere quello che risulti più venduto, applicando i criteri sopra indicati.

Ove se ne ravvisi l'opportunità, è possibile determinare due distinti livelli di prezzo per il medesimo prodotto (o tipo di prodotto), a seconda dei comuni dove i prezzi stessi vengono praticati. Ciò in relazione all'andamento diversificato del mercato di alcuni prodotti che si può riscontrare in alcuni centri della provincia rispetto ad altri comuni della stessa provincia, in dipendenza delle caratteristiche della rete commerciale o dell'ampiezza demografica o di altri fattori socio-economici caratterizzanti le rispettive collettività.

4. Il risultato degli accordi provinciali sarà la formazione di un listino di prezzi di vendita al pubblico che i commercianti al dettaglio si impegnano a non aumentare per un periodo di due mesi.

Stante la rappresentatività generale, sul piano nazionale, delle associazioni firmatarie del « protocollo d'intesa », si ritiene che risponda allo spirito di tale accordo escludere, in ordine alla determinazione del livello dei prezzi da porre a base degli accordi provinciali, incrementi di prezzo anomali che si fossero localmente verificati nel periodo intercorrente tra la firma dell'accordo nazionale (3 settembre) e la firma degli accordi provinciali.

In virtù degli accordi suddetti i produttori e i commercianti all'ingrosso debbono ritenersi altresì impegnati a mantenere ferme, nel successivo bimestre, le quotazioni considerate ai fini della determinazione del listino dei prezzi al consumo.

5. Si sottolinea che, come è espressamente previsto dal « protocollo d'intesa » (art. 1, ultimo comma), gli esercenti commerciali che vendono prodotti dello stesso genere ma di tipo, qualità o confezione diversi da quelli indicati nell'elenco contenuto nel protocollo medesimo, sono tenuti a porre in vendita nello stesso esercizio commerciale (quindi, se lo stesso soggetto gestisce più punti di vendita, in ciascun punto di vendita) anche i prodotti indicati nell'elenco e specificati nell'accordo provinciale, al prezzo determinato nel relativo listino.

Correlativamente, i produttori ed i commercianti all'ingrosso sono pattiziamente obbligati a rifornire i punti di vendita al minuto dei prodotti, tipi e confezioni di cui sopra.

Casi di inadempienze o ritardi nell'adempimento dell'impegno assunto dai produttori o dai commercianti all'ingrosso andranno segnalati immediatamente dai commercianti al dettaglio alla camera di commercio e al sindaco.

6. Il listino dei prezzi derivante dall'accordo (o i due listini, nel caso ci si avvalga della facoltà di diversificata determinazione per gruppi di comuni) sarà redatto, a garanzia di autenticità, dalla camera di commercio, che ne curerà la stampa nell'occorrente numero di esemplari, tutti muniti del timbro della camera stessa.

Il listino verrà trasmesso immediatamente, con mezzi di corrispondenza rapidi, al presidente della regione, al presidente della provincia e ai sindaci dei comuni compresi nella provincia stessa.

Sarà cura delle autorità suindicate — alla cui piena collaborazione si rivolge caldo appello — affiggere il listino nella rispettiva sede regionale, provinciale, comunale.

Si sottolinea in particolare l'importanza dell'affissione nella casa comunale perché è da essa che decorre l'obbligo per gli esercenti commerciali di esporre il listino stesso nel proprio negozio.

Il listino potrà essere ritirato o direttamente presso la Camera di commercio o presso l'associazione di categoria, la quale verrà a tal fine adeguatamente rifornita dalla camera di commercio.

Oltre tale distribuzione di esemplari in forma autentica, i presidenti delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura avranno altresì cura di dare tempestiva notizia e pubblicità di fatto al listino, inviandone copia alle agenzie di stampa e ai giornali con diffusione locale e prendendo contatto con le sedi regionali della RAI-TV per la trasmissione del listino nelle edizioni radiofoniche e televisive locali.

Superfluo sottolineare che si ripone affidamento nella piena e pronta collaborazione del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo.

L'esposizione del listino nelle sedi regionali, provinciali e comunali e nei negozi di vendita, congiuntamente con l'ampia diffusione del medesimo nei modi sopra indicati, varrà a consentire l'immediato riscontro da parte dei consumatori dell'effettiva osservanza dei prezzi concordati tra le categorie.

7. L'altro organo pubblico che ha una funzione basilare ai fini dell'osservanza degli accordi di cui trattasi è il sindaco.

Ciò in relazione ai compiti, in materia di polizia annonaria e in generale in materia di commercio al dettaglio, cui i sindaci presiedono. Né da tale posizione è disgiunta la considerazione — che anzi ne costituisce il presupposto — che i sindaci sono, tra gli organi istituzionali rappresentativi, quelli a più diretto contatto con la collettività locale e quindi più prontamente sensibili alle esigenze e alle tensioni che in essa si manifestano.

Specifici compiti di vigilanza sono, in particolare, attribuiti ai sindaci dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi (art. 38 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e norme da questo richiamate, e regolamenti di esecuzione emanati con decreti ministeriali 30 agosto 1971 e 28 aprile 1976).

I sindaci controlleranno che il listino dei prezzi sia esposto, in modo ben visibile al pubblico, dagli esercenti al dettaglio che vendono i prodotti in esso elencati e vigileranno sulla regolare esposizione dei cartellini dei prezzi nonché sulla conformità del prezzo praticato a quello indicato.

In caso di inosservanza, i sindaci adotteranno le sanzioni di loro competenza previste dalle norme vigenti e comunicheranno le altre infrazioni rilevate agli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato e alle altre competenti autorità, dandone in ogni caso informazione ai presidenti delle camere di commercio, anche per gli interventi presso le associazioni di categoria che questi potranno svolgere.

8. Un chiarimento, infine, sulla coesistenza dell'esperimento in argomento della determinazione dei prezzi concordati col regime dei prezzi amministrati.

E' evidente che l'accordo tra le categorie non può modificare o far considerare superate disposizioni poste da leggi vigenti o, in base a queste, da organi pubblici a ciò deputati (CIPE, CIP e CPP) che sottopongono alcuni prodotti al regime di prezzo amministrato.

Per il momento, quindi, l'accordo delle categorie può affiancarsi a quel regime, integrandolo, ma non sostituirlo per gli specifici prodotti per i quali il prezzo è in atto determinato autoritativamente. E tuttavia non sfuggirà l'importanza, per questi stessi prodotti, di una ricognizione concordata dei tipi e delle confezioni di più largo consumo, anche al fine di rendere possibile, in prospettiva, il superamento di tale regime per quei prodotti per i quali si dimostri idoneo e sufficiente un sistema di prezzi non imposti, da tenere, ove occorra, sotto sorveglianza.

E' demandato alla correttezza e alla sensibilità dei presidenti dei comitati provinciali dei prezzi evitare che si creino situazioni conflittuali, derivanti da eccessivi ritardi nell'aggiornamento dei prezzi amministrati ovvero da distorsioni tra una ricostruzione realistica dei costi obiettivamente rilevabili e i relativi prezzi imposti ovvero, anche, dal riferimento di questi a tipi di prodotto o a confezioni caduti in disuso.

9. Le osservazioni esposte lasciano intravvedere come il pur breve e limitato esperimento che viene avviato rappresenti un significativo esempio di trasparenza dei prezzi, che è la premessa necessaria per la costituzione di quell'« osservatorio dei prezzi » che rimane, su scala più ampia e sistematica, tra gli obiettivi di governo.

Per la concomitante verifica del funzionamento del sistema di rilevazioni promosso con il « protocollo di intesa », i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicheranno quindicinalmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni notizia utile a valutare lo stato di attuazione dell'accordo.

Il Ministero dell'industria provvederà ai riscontri e al coordinamento occorrenti, avvalendosi in particolare delle strutture dell'Unione italiana delle camere di commercio e con l'assistenza di un comitato tecnico del quale faranno parte i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie del « protocollo d'intesa ».

Si richiama altresì l'attenzione dell'ISTAT e l'IRVAM, oltre che delle camere di commercio, sulla necessità di seguire con particolare attenzione l'andamento alla produzione o alla vendita all'ingrosso dei prezzi dei prodotti inclusi nell'elenco contenuto nel « protocollo d'intesa » per la segnalazione tempestiva al Ministero dell'industria delle variazioni significative che dovessero riscontrare su scala nazionale in base alle rilevazioni effettuate.

Allo stesso scopo collaboreranno anche le associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale che, con l'art. 3 del « protocollo d'intesa », ne hanno assunto l'impegno.

10. Il perseguimento degli scopi esposti è affidato all'azione concorde e combinata di alcune delle massime organizzazioni associative della nostra economia, di autorità di Governo, delle regioni, degli enti territoriali e di altri organismi pubblici aventi funzioni fondamentali nel nostro sistema, che si basa sul consenso.

Se all'ampiezza del coinvolgimento corrisponderà la intensità e la concretezza dell'impegno di tutti, l'obiettivo non potrà essere mancato.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

MARCORA

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1.

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura promuove e rende pubblico nella provincia l'accordo tra le organizzazioni più rappresentative della produzione, del commercio all'ingrosso ed al minuto e della cooperazione, per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico più diffusamente praticati, nell'ambito provinciale, dei prodotti inclusi nel seguente elenco:

1) pane confezionato con farina « 0 »;
2) latte pastorizzato e a lunga conservazione;
3) carne bovina fresca di vitellone (fettina di posteriore e punta di petto bovino);
4) pasta alimentare secca di semola di grano duro in formati normali (kg 1 e gr 500);
5) riso lavorato, comune o originario (confezione da 950 gr circa);
6) « olio di oliva » (confezione da un litro);
7) olio di semi vari o olio di soia (confezione da un litro);
8) burro;
9) margarina destinata al consumo diretto;
10) formaggi duri: grana (a taglio e/o preconfezionati);
11) formaggi semiduri: provolone (a taglio e preconfezionati);
12) formaggi molli: gorgonzola, mozzarella, stracchino (a taglio e/o preconfezionati);
13) salame tipo « Milano » S.B. (a taglio o affettato in busta);
14) mortadella puro suino (a taglio o affettata in busta);
15) prosciutto crudo (a taglio o affettato in busta);
16) pomodori pelati tipo « Roma » normali (confezione da 400 e 800 gr);
17) marmellate e confetture di pesche, ciliege, albicocche (confezione vetro da 400 gr circa);
18) piselli medi al naturale (confezione da 400 gr circa);
19) prodotti alimentari surgelati (pesci interi, prodotti della pesca in confezione);
20) verdura e ortaggi in confezione, surgelati.

L'accordo ha valore per un periodo di due mesi e dovrà essere stipulato entro il 15 settembre.

I prezzi possono essere distinti in due livelli, nell'ambito della provincia, diversificandoli per i singoli comuni in relazione al numero di abitanti e alle caratteristiche commerciali dei comuni stessi.

Gli esercenti che vendono prodotti di tipo, qualità o confezione diversi da quelli indicati nell'elenco di cui al primo comma sono tenuti a porre in vendita nello stesso esercizio commerciale anche i prodotti indicati nell'elenco stesso, dei quali le imprese produttrici hanno l'obbligo di rifornirli adeguatamente.

Art. 2.

Il listino dei prezzi indicati nell'accordo di cui al precedente art. 1 è redatto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed è trasmesso in copia dal presidente della camera stessa al presidente della regione, al presidente della provincia e ai sindaci dei comuni, ai fini dell'informazione al pubblico, me-

diante affissione nelle rispettive sedi, e dello svolgimento della vigilanza secondo le vigenti norme di polizia locale.

Il listino stesso, stampato in adeguato numero di copie a cura della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è inviato dal presidente di questa alle organizzazioni più rappresentative della produzione, del commercio all'ingrosso ed al minuto e della cooperazione, affinché ne curino la distribuzione ai propri associati. Gli esercenti potranno ritirare il listino presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso l'associazione di categoria.

Gli esercenti che hanno in vendita almeno uno dei prodotti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 sono obbligati ad esporre il listino stesso al pubblico, nell'esercizio di vendita, dal giorno successivo all'affissione dello stesso nella sede comunale.

I presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura danno inoltre tempestiva notizia del listino attraverso gli organi di stampa a diffusione locale e nelle edizioni locali radiofoniche e televisive del servizio pubblico nazionale.

Art. 3.

Prima della scadenza degli accordi provinciali di cui all'art. 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le variazioni significative intervenute su scala nazionale nei prezzi alla produzione o all'ingrosso dei prodotti compresi nell'elenco di cui all'art. 1.

A tal fine le associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale, l'ISTAT e l'IRVAM segnaleranno tempestivamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le variazioni suddette.

Roma, addì 3 settembre 1981

(5374)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a venti posti di conservatore (VII livello) nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;
Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
Visti gli articoli 2, 3, secondo e ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo e ultimo comma, 33, primo comma, 128, capoverso, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;
Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;
Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;
Visti gli articoli 58 capoverso e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;
Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;
Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1 a 4, 6, 7, 9, 13, 33, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;
Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte prima, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto l'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visti gli articoli 2 e 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426;
Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi di accesso ai singoli ruoli degli archivi notarili;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a venti posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera di concetto degli archivi notarili che rivestano qualifica non inferiore a segretario principale e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza.

B) Non abbia superato il 35° anno di età, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiale e sottufficiale nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduato e militare di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Sia di buona condotta.

E) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

F) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.

G) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto il giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1.500 (lire millecinquecento), eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza con l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo.

Ciascuna delle due prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di un colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse ed imposte indirette sugli affari; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; contabilità di Stato.

Il 30 novembre 1981 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso* (*).

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1981. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e della media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli

(*) In tal senso modificato con decreto ministeriale 1° settembre 1981.

di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'Ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità accademica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità accademica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'Ufficio centrale archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale utilmente collocati in graduatoria debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *f*) nonchè la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico iniziale spettante al conservatore e verranno assegnati in soprannumero agli archivi notarili distrettuali più importanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro e con lo stesso provvedimento verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1981
Registro n. 27 *Giustizia, foglio n.* 271

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 3 febbraio 1981.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in data . . . . presso l'Università . . . . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957, dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . . . in data . . . . (ovvero: allega ricevuta n. . . . in data . . . . attestante il versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'archivio notarile di (5) . . . .).

Data . . . . . .

Firma (6)

. . . .

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonchè la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Elenco di alcuni uffici presso cui può essere effettuato il versamento, e del numero di conto corrente postale di cui sono intestatari:

Archivio notarile di Torino c/c 11020104;
Archivio notarile di Milano c/c 18724203;
Archivio notarile di Bologna c/c 13331400;
Archivio notarile di Roma c/c 31492002;
Archivio notarile di Napoli c/c 00160804;
Archivio notarile di Palermo c/c 11148905.

Il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale (mod. Ch-8-*bis*) e non con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(5276)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1981, n. **42**.

Norme per l'esercizio del trasporto in conto proprio in navigazione interna e norme integrative della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 27 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasporto in conto proprio

Si definisce in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato dall'armatore del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.

Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione.

I natanti adibiti al trasporto in conto proprio vengono iscritti, a cura degli ispettorati di porto, nel registro dei natanti e devono essere muniti del certificato di navigabilità o di idoneità e della licenza di navigazione.

Art. 2.

Titoli richiesti per la condotta di natanti adibiti al trasporto in conto proprio

Per la condotta dei natanti muniti di motore fuoribordo di cilindrata complessiva non superiore ai 500 cc. se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 HP effettivi, se di altro tipo, non è richiesto il possesso di alcuna abilitazione.

Tale agevolazione viene annotata sulla licenza di navigazione del natante.

Per la condotta dei natanti muniti di motore entrobordo o fuoribordo superiore ai 500 cc. se a scoppio o di potenza superiore agli 11 HP effettivi, se di altro tipo e fino al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, è richiesto il possesso della patente ad uso privato, di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813 o di quella da diporto, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.

Per la condotta dei natanti di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate è richiesto il possesso dei titoli professionali previsti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.

La composizione dell'equipaggio ed i titoli professionali prescritti devono essere indicati sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.

Art. 3.

Trasporto occasionale di persone

I natanti adibiti a trasporto merci in conto proprio, oltre all'equipaggio indicato nella licenza di navigazione, possono trasportare anche persone, quando la presenza delle stesse sia connessa all'espletamento dell'attività professionale od istituzionale dell'armatore.

Il numero massimo delle persone trasportabili deve essere indicato sul certificato di navigabilità o di idoneità, e sulla licenza di navigazione.

Art. 4.

Rimorchio e traino di natanti in conto proprio

Si definiscono in conto proprio il rimorchio e il traino di natanti effettuati dall'armatore o da un suo dipendente con natanti tutti appartenenti o nella disponibilità dello stesso armatore.

Il rimorchio ed il traino di natanti in conto proprio si effettua senza necessità di autorizzazione.

I predetti natanti devono essere muniti del certificato di navigabilità e della licenza di navigazione.

Per la condotta di tali natanti è richiesto il possesso dei titoli professionali prescritti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.

La composizione dell'equipaggio e i relativi titoli professionali devono essere indicati sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.

Art. 5.

Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato in conto proprio

I natanti iscritti nei registri degli ispettorati di porto per il trasporto in conto proprio possono essere utilizzati anche per il rimorchio di persone munite di sci acquatici, purché

non sussista il fine di lucro. Il rimorchio in conto proprio di persona munita di sci acquatici si effettua senza necessità di autorizzazione.

Tali natanti devono essere dotati di idoneo gancio di traino, della cui esistenza deve essere apposta annotazione sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione ed ottemperare a tutte le altre prescrizioni previste dal decreto ministeriale 26 gennaio 1960.

Per la condotta dei natanti di cui al presente articolo è richiesto il possesso dei titoli previsti dall'art. 2 della presente legge.

Art. 6.

Norma transitoria

I proprietari dei natanti già adibiti al trasporto, rimorchio o traino in conto proprio alla data di entrata in vigore della presente legge e sprovvisti del certificato di navigabilità o di idoneità perché già esenti, devono provvedere a fornirsene entro un anno dalla data predetta.

Art. 7.

Modificazioni agli articoli 12 *e* 14 *della legge regionale* 8 *maggio* 1980, *n.* 47

Dopo il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

« Le cooperative di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere costituite almeno da un numero di soci minimo previsto dalla legislazione statale vigente, tutti in possesso di autorizzazione ».

Dopo il settimo comma dell'art. 14 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

« Le cooperative di motoscafisti potranno chiedere l'assegnazione di collaboratori motoscafisti nella misura massima del 20 per cento dei soci titolari di autorizzazione qualora non intendano avvalersi in tutto o in parte della facoltà di ottenere soci privi di autorizzazione.

In ogni caso la somma del numero dei soci privi di autorizzazione e del numero dei collaboratori motoscafisti non potrà superare il 20 per cento del numero dei soci titolari di autorizzazione, con arrotondamento all'unità superiore ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 24 luglio 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1981, n. 43.

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 28: « Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento ricettivo e turistico, per la promozione e diffusione del turismo sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 27 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di spesa previsto dal secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28, successivamente aumentato con legge regionale 8 maggio 1980, n. 55, è ulteriormente elevato a lire 2.700 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, per dieci anni.

Art. 2.

Per far fronte agli interventi di cui all'art. 4, lettera *a*), della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28, per l'esercizio finanziario 1981, è autorizzata la spesa di lire 550 milioni.

Art. 3.

Alla copertura della maggior spesa prevista dal precedente art. 1 si provvede mediante riduzione del cap. 196219760 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Contributo decennale per potenziamento patrimonio ricettivo e turistico »), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Alla copertura della spesa derivante dal precedente art. 2 si provvede mediante riduzione del cap. 196219760 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Rifinanziamento interventi con contributi in unica soluzione per potenziamento patrimonio ricettivo e turistico — art. 4, lettera *a*) — legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 »), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

La spesa per gli interventi di cui all'art. 4, lettera *b*), della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28, per gli esercizi successivi al 1981 troverà copertura nella spesa programmata alla categoria III, del titolo III del bilancio pluriennale 1981-83.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760	1.250.000.000	1.250.000.000
In aumento:		
Cap. 03003258. — Contributi annuali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico (art. 4, lettera *b*), legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 (capitolo di nuova istituzione) . .	700.000.000	700.000.000
Cap. 033003256. — Contributi *una tantum* in conto capitale per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico	550.000.000	550.000.000
	1.250.000.000	1.250.000.000

Art. 5.

Per l'esercizio 1981 non si fa luogo all'approvazione del programma annuale di intervento di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 27 aprile 1979, n. 28.

La giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio in corso e nei limiti dello stanziamento di bilancio, a concedere contributi a completamento del piano annuale e della graduatoria relativa all'esercizio 1980.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28, è così sostituito:

« La giunta regionale provvede alla vigilanza ed alla verifica della esecuzione delle opere a mezzo del dipartimento per il turismo. Quando le verifiche comportano accertamenti di ordine tecnico dovrà essere richiesta la partecipazione di un funzionario tecnico dell'ufficio del genio civile competente per territorio ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28, è così sostituito:

« I contributi *una tantum* in conto capitale per le iniziative che comportino esecuzione di lavori e di opere sono erogati in unica soluzione, ad avvenuta verifica effettuata ai sensi del precedente articolo. Può tuttavia essere consentita la corresponsione di acconti sulla base di stati di avanzamento dei lavori e comunque fino al 50 per cento dell'ammontare del contributo ».

Art. 8.

Le modalità di verifica di cui all'art. 6 della presente legge si applicano anche alle opere eseguite o finanziate in base alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 24 luglio 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1981, n. 44.

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1977, n. 66: « Norme per la formazione professionale e l'aggiornamento del personale di assistenza sanitaria, tecnica e riabilitativa ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 27 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 2 dicembre 1977, n. 66, concernente « Norme per la formazione professionale e l'aggiornamento del personale di assistenza sanitaria, tecnica e riabilitativa », sono apportate le seguenti modifiche:

Il secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Gli enti gestori erogano un assegno di studio a tutti gli allievi privi di reddito di lavoro, che frequentino per la prima volta i corsi oggetto della presente legge ».

Il terzo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« La misura e i criteri per la erogazione dell'assegno di studio agli aventi diritto sono determinati prima dell'inizio di ciascun anno scolastico dalla Giunta regionale in misura differenziata per ciascun anno di corso in relazione al complessivo carico scolastico per lezioni teoriche e tirocinio pratico; la corresponsione di detto assegno agli allievi avverrà in rate mensili posticipate ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 24 luglio 1981

BERNINI

(5076)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. **60.000**
Semestrale . . . . L. **33.000**
Un fascicolo . . . . L. **350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. **22.000**
Semestrale . . . . L. **12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812470)